

Valida solo per "studenti" di Corso di Scienze motorie

7. SET. 2007 12:14

FEDERGINNASTICA

NR. 699 P. 1

CONVENZIONE FRA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

E

IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

(FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA)

PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOCOLLI DI STUDIO

E L'ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE TECNICHE FEDERALI

AGLI STUDENTI UNIVERSITARI DI SCIENZE MOTORIE

La Federazione Ginnastica d'Italia (nel seguito: FGI), con sede in Roma, viale Tiziano 70, C.F. 05299330588, nella persona del Presidente in carica, prof. Riccardo Agabio, domiciliato per la carica presso la sede legale della federazione suddetta

e

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie (nel seguito: Il Corso), dell'Università degli Studi di Genova, C.F. 00754150100 nella persona del Presidente in carica, prof. Romano Millo, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, con sede in Genova, via L.B. Alberti n. 4

PREMESSO

che la FGI:

- è organo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Ginnastica e all'Unione Europea di Ginnastica, entrambe riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di ginnastica artistica maschile e femminile, ginnastica ritmica, ginnastica generale, ginnastica aerobica, ginnastica per la salute e il fitness, trampolino;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dei valori dell'attività fisica, dell'esercizio fisico e dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi quadri tecnici;

che il Corso:

- ha come scopo primario la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale, nonché la ricerca scientifica e la relativa documentazione nell'ambito delle scienze dell'attività motoria e sportiva;
- persegue obiettivi culturali e formativi per la comprensione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività motorie e sportive relativamente alle aree:
 - scienze e tecnica dello sport
 - scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
 - organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

e che la FGI e il Corso (nel seguito: le parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che per le insite implicazioni di carattere biologico, pedagogico-educativo, psicologico, metodologico, tecnico, sociologico e ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali e culturali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della convenzione.

Art. 2

Il Corso, in collaborazione con la FGI, prevede di attivare percorsi specifici di formazione per il conseguimento delle seguenti qualifiche tecniche di 2° livello:

Tecnico regionale di Ginnastica Generale
Tecnico regionale di Ginnastica Artistica Maschile
Tecnico regionale di Ginnastica Artistica Femminile
Tecnico regionale di Ginnastica Ritmica
Tecnico regionale di Trampolino
Gym Trainer di Ginnastica Aerobica e Fitness.

Art. 3

Tali percorsi prevedono:

- a) che lo studente superi almeno un esame in ciascuno dei seguenti ambiti curriculari:
- anatomia
 - fisiologia
 - psicologia o pedagogia
 - teoria e metodologia dell'allenamento;
- b) che lo studente sia, o sia stato, un ginnasta tesserato con la FGI e che abbia svolto un'attività agonistica oppure
- c) che frequenti un corso curriculare o un'attività formativa a scelta nella disciplina in cui intende conseguire la qualifica tecnica federale;
- d) che svolga un tirocinio relativo alla materia in cui intende conseguire la qualifica tecnica federale in una struttura federale convenzionata (art. 6).

Art. 4

Lo studente in possesso degli attestati relativi ai sopraelencati punti (a,b o c,d), ha diritto a presentarsi direttamente agli esami qualificanti espressamente organizzati dalla FGI.

Art. 5

I docenti dei corsi (art. 3 punto c) devono appartenere all'elenco nazionale FGI dei formatori ed essere abilitati per la disciplina specifica trattata.

Art. 6

I tirocini (art. 3 punto d) devono essere svolti, con modalità definite dal Corso, presso strutture appositamente accreditate dalla FGI.

Art. 7

Per quanto non contemplato nella presente convenzione e per quanto riguarda la formazione dei quadri tecnici della FGI, valgono i regolamenti federali.

Art. 8

Il Corso e la FGI si impegnano a mettere a disposizione, nel rispetto delle proprie competenze e risorse finanziarie, pubblicazioni, materiale didattico e qualsiasi altro strumento venga ritenuto utile al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

Art. 9

Il Corso e la FGI potranno collaborare per elaborare e realizzare programmi di ricerca, attività culturali, seminari, master convegni, gruppi di studio a carattere occasionale o periodico relativamente agli ambiti sopracitati o ad altri, concordati, di comune interesse.

Art. 10

La presente convenzione ha durata di due anni accademici ed è tacitamente rinnovabile salvo disdetta, da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza, di una delle parti.

Genova, 2 dicembre 2004

Il Presidente del Corso di Laurea
Prof. Romano Millo



Il Presidente della FGI
Prof. Riccardo Agabio

